

Legge regionale 05 settembre 1995 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

**Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.**

**Art. 11**

*(Responsabili degli uffici delle Aziendesanitarie regionali)*

1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.